



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	[REDACTED]	[REDACTED]	Presidente
☐	[REDACTED]	[REDACTED]	Relatore
☐	[REDACTED]	[REDACTED]	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il (

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TRIB.ERARIALI 11
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 2000

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] TRIB.ERARIALI 11
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIR.ANNUO CCIA
- 2000

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

[REDACTED] CATANZARO CZ

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

N°

PRONUNCIATA IL:

14.11.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21.02.2019

Il Segretario

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) in data 9.11.2017, impugnava davanti a questa

Commissione tributaria quattro cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe e elencate alla pagina 2 del ricorso, per un importo complessivo di euro 985,13, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti in data 29.9.2017.

Affermava, quindi, il ricorrente che dette cartelle di pagamento dovevano ritenersi illegittime, perché: 1) mancava un titolo idoneo a fondamento delle cartelle; 2) la nullità o l'inesistenza della notificazione degli atti presupposti; 3) non vi era indicazione delle modalità di esecutività del ruolo; 4) non era stata indicata la data di consegna del ruolo; 5) vi era il difetto di motivazione e gli aggi non erano dovuti; 6) non era stata data comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo; 7) non era stato applicato il cumulo giuridico delle sanzioni; 8) non era stata precisata la base di calcolo degli interessi; 9) gli interessi erano stati illegittimamente applicati; 10) le pretese tributarie erano infondate e, in particolare, era intervenuta la prescrizione; 11) era illegittima la richiesta di pagamento della maggiore somma a titolo di aggio; 12) i crediti previdenziali erano prescritti; 13) il calcolo degli interessi era errato.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati, la declaratoria di nullità o di annullabilità degli stessi e, comunque, di accertare che i crediti non erano dovuti e che quelli di natura previdenziale erano prescritti; in subordine, chiedeva di accertare la minore somma dovuta; con condanna dell'agente della riscossione resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. il ricorso).

Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza resa all'udienza dell'11.7.2018, la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

All'udienza del 14.11.2018, la causa, a seguito della discussione, veniva assegnata in decisione.

Motivi della decisione.

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., non costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.

Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto crediti di natura previdenziale, non meglio specificati e non desumibili dagli estratti di ruolo prodotti (d'altra parte, ove si trattasse di crediti di tale natura, difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario).

Ritiene la Commissione, invece, sotto altro profilo, che il ricorso debba considerarsi ammissibile, benché rivolto nei confronti di atti che il ricorrente assume non notificati. Infatti, sulla base dei principi affermati in giurisprudenza - e, segnatamente, nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 19704/2015 - deve riconoscersi l'interesse del contribuente ad impugnare la cartella, benché non regolarmente notificata e proprio al fine di far valere l'inesistenza della notificazione, senza dovere attendere, per l'impugnazione, l'emanazione dell'atto successivo (cfr. la sentenza delle sezioni unite, citata, secondo cui, "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non

notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione).

D'altra parte, dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio risulta che le cartelle di pagamento in questione sarebbero state notificate, cosicché è evidente l'interesse del ricorrente a fare valere tale omessa o inesistente notificazione, al fine di prevenire la illegittima prosecuzione del procedimento di riscossione.

Premesso questo, deve osservarsi che, mancando la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento in questione (a tal fine, sarebbe stato necessario produrre i documenti comprovanti l'avvenuta notificazione), cosicché deve accogliersi il motivo di ricorso preliminare, concernente la inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento.

Le spese di lite, tenuto conto della inammissibilità parziale del ricorso e dell'assenza di attività esecutiva dell'agente della riscossione, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione provinciale tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:

- dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.;
 - dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento ai crediti di natura previdenziale;
 - annulla, per quanto di ragione, le cartelle di pagamento impugnate, indicate nell'elenco contenuto a pagina 2 del ricorso;
 - compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
- Così deciso in Catanzaro, in data 14.11. 2018.

